



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21527 del registro di segreteria, di cui

al ricorso depositato il 27.6.2024 proposto da , nato a il e residente

in rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo Galli (CF

GLLPLA72B15L304F) e Giulia Flamingo (CF FLMGLI84D43D969W) con

loro elettivamente domiciliato in Genova, Via Carducci 3/6 indirizzi pec:

paolo.galli@ordineavvgenova.it, giulia.flamingo@ordineavvgenova.it

contro

I.N.P.S – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale Ballarin 42, e in Savona,

P.zza Guglielmo Marconi 6, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi

(c.f. FCH LRT 58S22D969F), pec: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it,

per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott.

Paolo Castellini, Notaio in Roma.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questa Corte per: l'accertamento

	della nullità e/o illegittimità e/o come meglio del provvedimento INPS datato	
	16 febbraio 2024 (e/o di ogni provvedimento allo stesso presupposto e/o	
	collegato) con il quale gli è stato contestato un indebito pensionistico di euro	
	28.688,79, al lordo (euro 21.711,68 al netto delle ritenute fiscali) e del	
	susseguente provvedimento datato 21 febbraio 2024 di recupero delle somme	
	indebitamente percepite nel periodo dall'01.1.2022 al 31.12.2022;	
	l'accertamento che nulla è da lui dovuto per i titoli oggetto del provvedimento	
	di indebito ovvero, in subordine, ne sia rimodulata e ricalcolata l'entità sulla	
	base della sola quantificazione dei maggiori importi percepiti a fronte della	
	prestazione di lavoro resa nel corso dell'anno 2022 (ovvero nella somma	
	meglio vista e ritenuta); la condanna del resistente a corrispondere e/o	
	restituirgli quanto già trattenuto in ragione del predetto asserito indebito	
	ovvero a restituire quanto già trattenuto in eccedenza rispetto a quanto	
	effettivamente dovesse ritenersi dovuto. Con vittoria di spese e richiesta	
	istruttoria.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- è stato dipendente di Poste Italiane s.p.a. (già Ente Poste Italiane) sino al 15	
	dicembre 2021 allorquando è stato collocato in pensione in base alle previsioni	
	di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 4/2019 (c.d. Pensione Quota 100), titolare	
	(a decorrere dal 15/12/2021) del trattamento pensionistico categoria VPT n.	
	024-74000266872 per un importo lordo mensile (per tredici mensilità) pari ad	
	euro 2.206,83 (per un importo complessivo lordo annuo di euro 28.688,79);	
	- in costanza di rapporto pensionistico, ha effettuato occasionalmente 3/4	
	trasporti per una individuata società (dal mese di febbraio a quello di aprile	
	2022) ricevendo complessivamente euro 992 (marzo 2022: euro 352; aprile	
	2	

	2022: euro 400; maggio 2022: euro 240);	
	- ha scoperto, solo alla fine del mese di maggio 2022, quando gli è stato chiesto	
	di firmare le buste paga, che, per un errore compiuto dal consulente del	
	committente, il rapporto lavorativo era stato regolarizzato come contratto di	
	lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, in alcun modo	
	rispondente a quelle che erano state le intese delle parti e al concreto atteggiarsi	
	del rapporto di lavoro. Ha quindi chiesto al committente di porre	
	immediatamente rimedio alla suddetta situazione e, non rinvenendo altra	
	soluzione, ha rassegnato le proprie dimissioni (in data 11/06/2022;	
	- con provvedimento datato 16 febbraio 2024 l'INPS gli ha comunicato il	
	ricalcolo, con decorrenza dall'1° dicembre 2021, del trattamento pensionistico,	
	da cui è derivato, fino al 31 marzo 2024, un debito per un importo lordo	
	complessivo di euro 28.688,79, netti euro 21.711,68, per via della	
	«incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i	
	redditi da lavoro dipendente o autonomo». Con provvedimento datato 21	
	febbraio 2024, l'INPS ha precisato il periodo di riferimento dell'asserito	
	pagamento non dovuto, ricompreso tra l'1° gennaio 2022 e il 31 dicembre	
	2022;	
	- la nozione di non cumulabilità fissata dalla legge va interpretata nel suo	
	significato letterale, nel senso che deve escludersi che la pensione anticipata	
	possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, di conseguenza, la retribuzione	
	percepita dal pensionato nell'arco temporale individuato dalla legge deve	
	essere detratta dall'ammontare del trattamento di quiescenza, dando luogo a	
	un indebito di pari importo, soggetto a recupero (App. Firenze n. 604/2022;	
	Trib. Lucca 7 marzo 2023). Una diversa interpretazione, che preveda la perdita	
	3	

	della pensione percepita per l'intero anno, darebbe luogo ad una sanzione, non	
	prevista dalla norma e in contrasto con il principio di proporzionalità – quale	
	principio generale dell'ordinamento comunitario e nazionale.	
	In data 1.8.2024 il ricorrente ha depositato il ricorso, con la prova delle	
	avvenute notificazioni.	
	Con memoria depositata il 21.2.2024 si è costituito l'Istituto previdenziale, per	
	il quale: risulta provato il rapporto di lavoro subordinato intermittente	
	intrattenuto dal ricorrente (dichiarazione Unilav; conto individuale e	
	dichiarazione dei redditi 2022); la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che	
	la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro	
	subordinato, stabilito per la pensione cd. "quota cento", comporta la perdita	
	totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare di riferimento.	
	Conclude per il rigetto del ricorso.	
	Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, per il ricorrente l'avv. Flamingo	
	Giulia insiste come da atti, anche per le richieste istruttorie volte a dimostrare	
	il carattere occasionale del rapporto di lavoro. Per il resistente l'avv. Fuochi	
	Alberto insiste per il rigetto del ricorso. Il giudizio è stato quindi definito con	
	la lettura del dispositivo in udienza	
	DIRITTO	
	In via pregiudiziale osserva la Corte che la controversia proposta da un	
	dipendente in quiescenza delle Poste Italiane S.p.A. (prima Ente Poste Italiane)	
	che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun	
	riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della	
	Corte dei conti (Cass., ss.uu., n. 784/2021). Tale giurisdizione sussiste anche	
	relativamente alla controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed	
	4	

	indebitamente percepiti, nella misura in cui dell'indebito controverso necessita	
	accertare in giudizio l'an e/o il <i>quantum</i> (Cass., ss. uu., n. 9436/2023). Nel caso	
	di specie, la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda il	
	trattamento pensionistico spettante al ricorrente, ovvero la sua misura, in	
	applicazione delle regole normative di cui all'art. 14, c. 3, del decreto- legge	
	n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Deve pertanto	
	essere affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti nel giudizio	
	introdotto con il ricorso in epigrafe.	
	La disposizione legislativa da ultimo richiamata stabilisce che la pensione	
	anticipata c.d. «quota cento» non è cumulabile, a far data dal primo giorno di	
	decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso	
	alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad	
	eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di	
	5.000 euro lordi annui.	
	Nel giudizio odierno è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente di	
	attività lavorativa subordinata, nella forma del contratto di lavoro intermittente	
	a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra l'1.2.2022, coincidente con	
	la data di assunzione, e l'11.6.2022, data di recesso dal contratto per dimissioni	
	volontarie. Parte ricorrente a tal riguardo ha indicato prova per testi volta a	
	dimostrare la natura di lavoro occasionale del rapporto <i>de quo</i> . La richiesta	
	istruttoria è inammissibile. La questione concernente il rapporto di lavoro	
	intrattenuto dal ricorrente con il committente privato non può infatti essere	
	conosciuta da questo giudicante, in quanto esula dalla giurisdizione contabile.	
	In materia pensionistica, invero, la giurisdizione contabile riguarda le	
	controversie in cui il rapporto previdenziale costituisce elemento identificativo	
	5	

del *petitum* sostanziale, escluse pertanto quelle afferenti al rapporto di lavoro pubblico (Cass., ss.uu., n. 29284/2018) ed *a fortiori* quelle riguardanti un rapporto di lavoro privato. La stessa questione, peraltro, non può essere affrontata neppure in via incidentale. Questa Corte ha il potere-dovere di deliberare incidentalmente gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di pubblico impiego relativi allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurre l'incidenza sul trattamento di quiescenza (Cass., ss.uu., n. 99/1999). Nel caso di specie, di contro, la cognizione incidentale dovrebbe riguardare un atto contrattuale intercorrente tra soggetti privati, ovvero l'odierno ricorrente e il suo committente, naturalmente ascritto alla cognizione del giudice comune.

Tanto premesso, osserva questo giudicante che nel caso disciplinato dalla disposizione legislativa *de qua* non viene in evidenza l'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore. Piuttosto, rileva il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con conseguente inapplicabilità della norma generale sull'indebito previdenziale (per una fattispecie analoga cfr. Cass., L, n. 1170/2018). In ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione del precetto legale, osserva che, secondo il giudice costituzionale, il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per

	la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio	
	generazionale. Siffatta scelta del legislatore non risulta costituzionalmente	
	illegittima neppure in relazione alla sproporzione che può in concreto	
	determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha	
	usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è	
	sospesa, in considerazione dell’eccezionalità della misura pensionistica in	
	esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età	
	di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza	
	penalizzazioni nel calcolo della rendita (Corte cost., n. 234/2022). Sulla scorta	
	di queste puntualizzazioni del giudice delle leggi, il giudice di legittimità ha	
	affermato che proprio la <i>ratio</i> solidaristica intrinseca alla vantaggiosa	
	prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il	
	pensionato si era giovato, implica la perdita totale del trattamento pensionistico	
	per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato	
	medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio	
	sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica	
	eccezionale, sperimentale, temporanea (Cass., L, 30994/2024). A fronte di tali	
	autorevoli arresti giurisprudenziali, parte ricorrente non ha offerto argomenti	
	di segno contrario, diversi dalla ricostruzione per la quale, venendo in rilievo	
	una sanzione per la violazione del divieto legislativo del cumulo tra trattamento	
	pensionistico e redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa,	
	dovrebbero applicarsi i principi, anche di derivazione euro-unitaria, propri	
	delle misure sanzionatorie. Sulla scorta di quanto appena osservato, tuttavia,	
	nel caso contemplato dal legislatore non risulta integrata alcuna sanzione,	
	quanto, piuttosto, la sospensione del trattamento previdenziale per l'anno	
	7	

solare coperto dal trattamento retributivo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.

Le spese di lite possono essere compensate in relazione al contrasto di interpretazioni giurisprudenziali che si è registrato in materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Depositata in segreteria il 4 marzo 2025

IL Direttore della segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente